

Corso per gestori della crisi da sovraindebitamento

Lezione del 13 Novembre 2019

Formazione e Aggiornamento obbligatori
Del Gestore della Crisi

Formazione

Il DECRETO 24 settembre 2014, n. 202 entrato in vigore il 28/01/2015 all'art. 4 prevede i

Requisiti per l'iscrizione nel registro

Il Comma 5 dell'art. 4 specifica i requisiti di qualificazione professionale

Sezione A

- 1) organismi iscritti di diritto a norma dell'articolo 4, comma 2
- 2) elenco dei gestori della crisi;

Sezione B

- 1) altri organismi
- 2) elenco dei gestori della crisi

- a) possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
- b) possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento
- c) Tirocinio presso uno o piu' organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti non inferiore a sei mesi
- d) acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore

Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 (ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai)

la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b), e' di quaranta ore.

Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d),

ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale

Aggiornamento

Dal 2018 è divenuto definitivo
l'obbligo di aggiornamento biennale
per gli iscritti nel **registro dei gestori**
della crisi da sovraindebitamento

DECRETO 24 settembre 2014, n. 202 é entrato
in vigore il 28/01/2015

Periodo transitorio

Terminato il 27/01/2018

Periodo transitorio

*Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del decreto i professionisti appartenenti agli **ordini professionali ex art. 4, comma 2**, sono **esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5, lettera d)** (concernente l'**obbligo formativo**, ndr), e **6, primo periodo**, purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, **curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge**"*



Dal 2018, pertanto, ai fini sia dell'iscrizione nel **registro dei gestori della crisi** tenuto dal Ministero della Giustizia che del mantenimento della stessa

sarà necessario frequentare il suddetto **corso specifico di aggiornamento**

Ciascun gestore della crisi dovrà monitorare la **decorrenza** del proprio obbligo di aggiornamento professionale,
Il Ministero della Giustizia non ha previsto un **termine** fisso

a partire dal quale calcolare il biennio entro cui concludere la frequenza del corso di aggiornamento *ex* articolo 4, comma 5, lett. d), D.M. 202/2014, bensì lo ha agganciato a quello di **iscrizione nel registro**

Il Ministero in risposta ad uno specifico quesito ha risposto che:

A) requisito delle quattro procedure, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dal 29/01/2018 al 29/01/2020

B) corso di formazione iniziale di 200 o 40 ore, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro del singolo gestore

I gestori della crisi, ai fini dell'iscrizione, devono altresì possedere i seguenti **requisiti di onorabilità**

- ineleggibilità o decadenza
- misure di prevenzione
- condanna
- reati da violazione norme per attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa
- reclusione per violazione titolo XI del libro V del codice civile, Legge Fallimentare, nonché dall'articolo 16 della legge
- **delitto** contro pubblica amministrazione, fede pubblica, patrimonio, ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria
- reclusione per un tempo superiore a due anni

La richiesta di iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi deve avvenire tramite **l'Organismo di Composizione della Crisi**

E' il referente dell'OCC a comunicare
immediatamente
al Ministero della Giustizia

tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, nonché le **misure di sospensione e di decadenza dei gestori**

Grazie

Per l'attenzione